



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 193 del 17/07/2012 – 19/07/2012 Udienza pubblica del 19/06/2012
Massima n. 1:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per la stabilizzazione finanziaria e il contenimento della spesa pubblica - Concorso degli enti territoriali - Ripartizione degli oneri in base ad apposito decreto ministeriale che classifica gli enti in quattro classi secondo parametri di virtuosità - Previsione di "un coefficiente di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni" - Ricorso della Regione Sardegna - Sopravvenuta abrogazione della norma censurata - Mancata attuazione medio tempore - Cessazione della materia del contendere. Testo Deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2-ter, del decreto legge 06 luglio 2011, n. 98, per violazione degli articoli 3, 5, 116, 117 e 119 della Costituzione e degli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in quanto, dopo la proposizione dei ricorsi, la norma impugnata è stata abrogata dall'art. 30, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, senza che la stessa abbia avuto applicazione nel periodo di vigenza.



NOTE:	Atti oggetto del giudizio: decreto legge 06/07/2011, n. 98 art. 20, co. 2 legge 15/07/2011, n. 111 Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 5 Costituzione art. 116 Costituzione art. 117 Costituzione art. 119 statuto regione Sardegna art. 1 statuto regione Sardegna art. 3 statuto regione Sardegna art. 4 statuto regione Sardegna art. 5 statuto regione Sardegna art. 7 statuto regione Sardegna art. 8
Massima n. 2:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per la stabilizzazione finanziaria e il contenimento della spesa pubblica - Concorso degli enti territoriali - Ripartizione degli oneri in base ad apposito decreto ministeriale che classifica gli enti in quattro classi secondo parametri di virtuosità - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita applicabilità della disciplina alle autonomie speciali in violazione del metodo pattizio di cui all'art. 27 della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Asserita lesione della peculiare autonomia finanziaria riconosciuta alle Regioni speciali - Insussistenza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione. Testo Va rilevata l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi 2, 2- bis e 3, del decreto legge 06 luglio 2011, n. 98 sollevate dalla regione Sardegna, per violazione degli articoli 3, 5, 116, 117 e 119 della Costituzione e degli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella parte in cui stabiliva che, al fine di ripartire tra gli enti del singolo livello di governo "l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica", fissati dal comma 5 dello stesso art. 20 e dall'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 detti enti fossero divisi, con un apposito decreto ministeriale, "in quattro classi" sulla base di alcuni parametri di virtuosità, tra i quali sono compresi anche "indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi" e che gli enti collocati nella classe più virtuosa "non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica". Considerato che i commi 2 e 3 dell'articolo 30 della legge 12 novembre 2011, n. 183, successiva alla proposizione del ricorso, non alterano sostanzialmente la normativa censurata e le questioni prospettate si



	trasferiscono sul testo oggi in vigore, le disposizioni impugnate non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, visto che l'art. 27 della legge 05 maggio 2009, n. 42 esclude che, ove non espressamente previsto, le previsioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica possono applicarsi alle Regioni a statuto speciale al di fuori delle procedure previste dagli statuti. Infatti il comma 1 dell'art. 32 legge 12 novembre 2011, n. 183 precisa che l'estensione alle Regioni speciali delle disposizioni in materia di finanza deve essere espressamente dichiarata dal legislatore e in caso di silenzio resta valido il principio generale dell'art. 27 della legge 05 maggio 2009, n. 42.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : decreto legge 06/07/2011, n. 98 art. 20, co. 2 decreto legge 06/07/2011, n. 98 art. 20, co. 3 legge 15/07/2011 n. 111 Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 5 Costituzione art. 116 Costituzione art. 117 Costituzione art. 119 statuto regione Sardegna art. 1 statuto regione Sardegna art. 3 statuto regione Sardegna art. 4 statuto regione Sardegna art. 5 statuto regione Sardegna art. 7 statuto regione Sardegna art. 8
Massima n. 3:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per la stabilizzazione finanziaria e il contenimento della spesa pubblica - Concorso degli enti territoriali - Comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni - Individuazione - Innalzamento della soglia demografica che l'insieme dei Comuni deve raggiungere - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita applicabilità della disciplina alle autonomie speciali in violazione del metodo pattizio di cui all'art. 27 della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Asserita lesione della potestà legislativa regionale esclusiva in materia di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" - Insussistenza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione. Testo Va rilevata l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2-quater, del decreto legge 06 luglio 2011, n. 98, trasferita sul testo vigente dell'art. 14, comma 31, del decreto-



	legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata dalla regione Sardegna per violazione dell'art. 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. La disposizione impugnata, riguardante l'esercizio in forma associata di funzioni fondamentali da parte dei Comuni, non si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano dato che l'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 - norma di portata generale - esclude che, ove non espressamente previsto, le previsioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica possono applicarsi alle Regioni a statuto speciale al di fuori delle procedure previste dagli statuti. Questo viene confermato dal comma 1 dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 dove si evince che l'estensione alle Regioni speciali delle disposizioni in materia di finanza deve essere espressamente dichiarata e circoscritta dal legislatore, ed anche dall'art. 16, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che salvaguarda il metodo pattizio nel determinare i criteri e le modalità di concorso delle autonomie speciali per realizzare gli obiettivi di finanza pubblica.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : decreto legge 06/07/2011, n. 98 art. 20, co. 2 legge 15/07/2011, n. 111 decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 14 co. 31 legge 30/07/2010, n. 122 Parametri costituzionali statuto regione Sardegna art. 3, co. 1
Massima n. 4:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per la stabilizzazione finanziaria e il contenimento della spesa pubblica - Contributo degli enti territoriali - Misure previste per l'anno 2013 dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 - Estensione agli anni 2014 e successivi, senza limiti temporali - Principio della necessaria transitorietà delle norme di riequilibrio della finanza pubblica - Applicazione - Sostituzione della espressione "anche agli anni 2014 e successivi" con l'espressione "sino all'anno 2014" - Illegittimità costituzionale parziale . Testo Va dichiarata l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 20, comma 4, del decreto legge 06 luglio 2011, n. 98, promossa dalle regioni autonome Sardegna e Friuli Venezia Giulia per violazione dell'art. 119 della Costituzione, degli articoli 48 e 49 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e degli articoli 7 e 8 dello statuto speciale della Regione Sardegna, nella parte in cui dispone che le misure previste dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si applicano «anche agli anni 2014 e successivi», anziché



	«sino all'anno 2014». Infatti, nell'estendere a tempo indeterminato le restrizioni già previste nella precedente normativa, questa norma fa decadere la temporaneità delle restrizioni individuata dalla giurisprudenza costituzionale perché possa essere considerata principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: decreto legge 06/07/2011, n. 98 art. 20, co. 4 legge 15/07/2011, n. 111 Parametri costituzionali Costituzione art. 119 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 48 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 49 statuto regione Sardegna art. 7 statuto regione Sardegna art. 8
Massima n. 5:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per la stabilizzazione finanziaria e il contenimento della spesa pubblica - Contributo degli enti territoriali - Misure già previste di restrizioni alla spesa degli enti territoriali - Estensione agli anni successivi al 2014, senza limiti temporali - Principio della necessaria transitorietà delle norme di riequilibrio della finanza pubblica - Applicazione - Sostituzione della espressione "per gli anni 2012 e successivi" con l'espressione "sino all'anno 2014", nonché dell'espressione "a decorrere dall'anno 2012" con l'espressione "sino all'anno 2014" - Illegittimità costituzionale parziale . Testo Va dichiarata l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 20, comma 5, lettera b), del decreto legge 06 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 promossa dalle regioni autonome Sardegna e Friuli Venezia Giulia per violazione dell'art. 119 della Costituzione, degli articoli 48 e 49 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e degli articoli 7 e 8 dello statuto speciale della Regione Sardegna, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «per gli anni 2012 e successivi», anziché «sino all'anno 2014», e «a decorrere dall'anno 2012», anziché «sino all'anno 2014». Tale norma, prevedendo ulteriori tagli alle spese delle Regioni speciali a decorrere dall'anno 2012, fa decadere la temporaneità delle restrizioni individuata dalla giurisprudenza costituzionale ed anche quella della non esaustività della previsione di strumenti o modalità per il perseguimento degli obiettivi perché possano essere considerate principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione.



NOTE:	Atti oggetto del giudizio : decreto legge 06/07/2011, n. 98 art. 20, co. 5 legge 15/07/2011, n. 111 Parametri costituzionali Costituzione art. 119 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 48 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 49 statuto regione Sardegna art. 7 statuto regione Sardegna art. 8
Massima n. 6:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per la stabilizzazione finanziaria e il contenimento della spesa pubblica - Contributo degli enti territoriali - - Misure già previste di restrizioni alla spesa delle Regioni ordinarie, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti - Estensione agli anni successivi al 2014, senza limiti temporali - Principio della necessaria transitorietà delle norme di riequilibrio della finanza pubblica - Applicazione - Sostituzione delle espressioni "a decorrere dall'anno 2012" e "a decorrere dall'anno 2013" con l'espressione "sino all'anno 2014" - Illegittimità costituzionale in via consequenziale . Testo Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è costituzionalmente illegittimo in via consequenziale l'art. 20, comma 5, lettere c) e d), del decreto legge 06 luglio 2011, n. 98, nella parte in cui dispone che le misure previste si applicano «a decorrere dall'anno 2013», anziché «sino all'anno 2014». Tale norma, ponendo misure restrittive alle Regioni ordinarie, alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti senza indicare un termine finale di operatività delle misure stesse, fa decadere la temporaneità delle restrizioni individuata dalla giurisprudenza costituzionale ed anche quella della non esaustività della previsione di strumenti o modalità per il perseguimento degli obiettivi perché possano essere considerate principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : decreto legge 06/07/2011, n. 98 art. 20, co. 5 legge 15/07/2011, n. 111 Parametri costituzionali Costituzione art. 119 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 48 statuto regione Friuli Venezia Giulia art. 49 statuto regione Sardegna art. 7



	statuto regione Sardegna art. 8 Altri parametri e norme interposte legge 11/03/1953, n. 87 art. 27
Massima n. 7:	Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione dei rimborsi e delle compensazioni relativi alle imposte - Ricorso della Regione Sardegna - Genericità delle censure - Inammissibilità delle questioni. Testo Va rilevata l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 17-bis, del decreto legge 06 luglio 2011, n. 98, sollevate dalla regione Sardegna per violazione degli articoli 3, 5, 116, 117 e 119 della Costituzione e degli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 per la genericità delle censure, dato che la ricorrente non ha esposto i motivi per cui ritiene che la norma impugnata, nel ridurre i rimborsi e delle compensazioni relative alle imposte, abbia violato le proprie attribuzioni costituzionali.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : decreto legge 06/07/2011, n. 98 art. 20, co.17 legge 15/07/2011, n. 111 Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 5 Costituzione art. 116 Costituzione art. 117 Costituzione art. 119 statuto regione Sardegna art. 1 statuto regione Sardegna art. 3 statuto regione Sardegna art. 4 statuto regione Sardegna art. 5 statuto regione Sardegna art. 7 statuto regione Sardegna art. 8

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

